

Segreteria Generale

Ai Sigg.
Dirigenti Sede

e, p.c.
Sindaco

Al Sig.

Ai Sigg.
Assessori Sede

Oggetto: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." Articoli 26 e 27 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
Direttiva n. 2/2013

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 20 aprile 2013.

Il decreto riordina interamente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, per una *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni"* finalizzata a *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

L'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati."*

Il comma 2 dell'articolo 26 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati"*

ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. "

In precedenza l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a enti pubblici e privati era disciplinato dall'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'articolo 53, comma 1, lett. t), del decreto legislativo ha abrogato l'articolo 18 e gli obblighi ivi previsti sono stati trasportati e rielaborati negli articoli 26 e 27 del decreto medesimo.

La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), con la deliberazione n. 59/2013 del 15 luglio 2013, ha fornito chiare indicazioni in tema di *"Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013"*.

Con la presente vengono forniti gli indirizzi applicativi relativi a detti articoli.

Definizione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma

Il comma 2 dell'articolo 26 suddivide gli atti assoggettati a pubblicazione in due categorie:

a. atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese

Ambito oggettivo: in questa categoria rientrano gli atti di concessione comportanti attribuzioni economiche non legate ad una controprestazione.

Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi solo atti che hanno come destinatari le imprese.

b. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Ambito oggettivo: in questa categoria rientrano gli atti di concessione comportanti attribuzioni di un vantaggio economico riconducibile all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per vantaggio economico deve intendersi qualunque attribuzione che migliora la situazione economica del destinatario senza che vi sia una controprestazione verso il concedente o comunque una transazione collegata a rapporti sinallagmatici.

Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi gli atti che hanno come destinatari le persone fisiche, gli enti pubblici e gli enti privati.

Gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo non contengono più alcun riferimento indiretto agli appalti. La materia degli appalti è regolata dall'articolo 37 del decreto legislativo, il quale, in maniera espressa, sancisce che la pubblicità relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi è contenuta nelle specifiche norme del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) e nell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Pertanto non è prevista la pubblicazione dei compensi dovuti a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione delle opere, lavori pubblici, servizi e forniture.

Sono, invece, da pubblicare i dati relativi alle somme da corrispondere ad imprese e professionisti privati unicamente nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni di legge quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici.

Ulteriore novità, rispetto alla precedente disciplina, è il fatto che devono essere pubblicati gli atti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone.

Importo delle attribuzioni

La pubblicazione deve essere effettuata per le categorie di cui sopra quando, nel corso di un anno solare, vengano disposti a favore del medesimo beneficiario concessioni o attribuzione di importo superiore ad euro 1.000.

Qualora, nel corso di un anno solare, vengano concesse al medesimo beneficiario più attribuzioni economiche connesse al medesimo titolo giuridico che determinano il superamento di tale importo, queste vanno considerate in modo cumulativo integrando l'obbligo di pubblicazione anche delle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al superamento del predetto importo.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si ritiene che si debba procedere a pubblicare l'atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013 (20 aprile 2013), ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

Effetti della pubblicazione

Il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce che la pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104..

Informazioni da riportare sul sito internet

L'articolo 27 elenca le informazioni che devono essere riportati sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente":

- a. il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

- b. l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- e. la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d. l'ufficio e il responsabile di settore responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni devono essere rese di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono essere organizzate annualmente in unico elenco.

In ogni caso la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti di trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiesto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 33/2013.

L'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo, peraltro, dispone, in aggiunta, che non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Periodo di pubblicazione

L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 prevede che 7 dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal V gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personale.

Qualora venga modificato, annullato o revocato un atto di concessione di vantaggi economici si ritiene che, al fine di realizzare la massima trasparenza, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbano essere sostituite ma soltanto integrate con la pubblicazione dell'atto che ha disposto la modifica, l'annullamento o la revoca

Responsabilità

L'omissione o la incompletezza delle pubblicazioni è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo: essa fa scaturire la diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Problematiche operative

1. individuazione presupposto e momento della pubblicazione

L'obbligo della pubblicazione sorge nel momento in cui vengono adottati gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Nella realtà degli enti locali tali atti, di norma, sono le determinazioni.

L'obbligo della pubblicazione sorge al momento dell'adozione della determinazione con la quale si dispone l'attribuzione, con l'assunzione del conseguente impegno di spesa.

A tal fine, nell'utilizzare la procedura informatica in uso presso l'Ente, il dirigente che adotta la determina, al momento dell'inserimento dell'impegno di spesa deve apporre il "flag" nella casella di scelta "Trasparenza" e compilare il quadro "dati per la trasparenza" in ogni sua parte: lo stesso, infatti, è stato articolato per contenere tutte le informazioni richieste dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

Altra fattispecie si riscontra, inoltre, allorché la Giunta comunale, con apposita deliberazione, concede il patrocinio ad una iniziativa organizzata da un'associazione e, per tale fatto, la esonera dal pagamento del canone di concessione dell'immobile comunale o dal pagamento dei diritti di affissione dei manifesti o, comunque, conceda alla stessa un qualsiasi vantaggio economico. In tali casi, nel contesto della deliberazione, si deve dare atto del predetto vantaggio economico, quantificandolo, e dell'impegno a porre in essere gli atti conseguenti previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, qualora si superi l'importo di mille euro nel corso di un anno solare, così come specificato nel successivo punto 2).

Tale pubblicazione, si ricorda, "costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante le concessioni e le attribuzioni economiche".

2. importo delle attribuzioni

L'articolo 26, comma 2, del decreto richiede la pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici soltanto per le attribuzioni di importo superiore a mille euro nel corso di un anno solare."

Qualora, nel corso di un anno solare, al medesimo beneficiario vengano concesse più attribuzioni per il medesimo titolo giuridico che determinano il superamento di tale importo, oltre alla determinazione che comporta il superamento della soglia dei mille euro, vanno pubblicate anche le determinazioni con le quali sono state disposte le precedenti attribuzioni che complessivamente hanno concorso al superamento della suddetta soglia.

3. pubblicazione delle informazioni e dei documenti

Nella pubblicazione delle informazioni e dei documenti si richiama l'attenzione sulla rigorosa osservanza delle prescrizioni dettate dal Garante per la privacy, in particolare, con la deliberazione 2 marzo 2011, "Linee guida, in materia di trattamento di dati

personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web. (11A03700); "Prescrizioni del Garante per la pubblicazione di deliberazioni contenenti dati personali sull'albo pretorio online di un Comune - 23 febbraio 2012. Registro dei provvedimenti n. 73 del 23 febbraio 2012" e la newsletter del 12 dicembre 2012, seppure riferito alla pubblicazione dati da parte di aziende sanitarie.

Il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo dispone che *"E esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatane dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati"*

4. durata pubblicazione

L'articolo 8 prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

5. liquidazione delle attribuzioni

La liquidazione delle attribuzioni è effettuata con apposita determinazione da parte del dirigente competente per il procedimento di spesa.

Alla luce di quanto sopra, è necessario che il dirigente, nella determinazione di liquidazione della spesa, prima del dispositivo, attesti con una formula del tipo "Dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle informazioni e dei dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

La presente direttiva ha lo scopo di fornire alcuni indirizzi interpretativi al fine di conseguire l'attuazione uniforme da parte di tutte le unità organizzative dell'ente degli obblighi di trasparenza disciplinati dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 più volte citato.

Iglesias, 20 novembre 2013

Il Segretario Generale
Dr. Giovanni Mario Basolu

